



*Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze*

- VISTO l'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n.107, ai sensi del quale il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- VISTO l'articolo 1, comma 83-bis, della legge 13 luglio 2015, n.107, ai sensi del quale: *«Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo e dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative.»*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 settembre 2022, n. 242 di definizione dei parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza che possono avvalersi della facoltà di concedere esoneri o semiesoneri ai docenti dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative, registrato dalla Corte dei conti al n. 2616 in data 11 ottobre 2022;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127, concernente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, PNRR M4 C1 - Riforma 1.3.- registrato alla Corte dei Conti con n.2196 il 02/08/2023;
- VISTO l'art. 5, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n.215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che all'art.1 della legge 13 luglio 2015, n.107 ha introdotto i commi 83-ter e 83-quater, al fine di garantire l'attuazione alla riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza;





Il Ministro dell'istruzione e del merito

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO

l'articolo 1, comma 83-ter della legge 13 luglio 2015, n. 107, in base al quale per il solo anno scolastico 2024/2025, in deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal medesimo comma, specificando che: *“Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.”;*

VISTO

altresì che il medesimo comma 83-ter dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107 prevede che *“Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater.”;*

CONSIDERATO

che per l'attuazione del comma 83-ter dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107, nel medesimo comma *“è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025”;*

CONSIDERATO

che nella Relazione tecnica bollinata del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 con riferimento all'articolo 5, comma 3 è quantificato il numero di sedi aggiuntive previste per l'anno scolastico 2024/2025 in attuazione dell'articolo 1, comma 83-ter della legge 107/2015 per ciascuna Regione;





Il Ministro dell'istruzione e del merito

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

- ACQUISITO dai singoli Uffici Scolastici Regionali il numero di scuole approvato dal piano di dimensionamento regionale per l'anno scolastico 2024/2025;
- CONSIDERATO che la facoltà di cui al comma 83-ter dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107 per l'anno scolastico 2024/2025 è stata totalmente esercitata da tutte le Regioni, tranne che dalle Regioni Friuli Venezia-Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria e Veneto, alle quali sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate;
- CONSIDERATO che nella citata Relazione tecnica bollinata del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 per l'attuazione della disposizione di cui al citato comma 83-ter per l'anno scolastico 2024-2025 la spesa complessiva per singola scuola (DS e DSGA) è quantificata in € 58.366,23;
- VISTO che ai sensi del comma 83-quater: *“A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-bis è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5 -quater e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà (...)”*;
- VISTO l'articolo 14, comma 10-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante: *«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»*, che modifica l'articolo 1, comma 83-quater, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevedendo una spesa complessiva di 16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;
- CONSIDERATA l'opportunità di garantire la continuità didattica ed amministrativa con riferimento agli esoneri o semiesoneri concessi per anno scolastico per il buon andamento dell'attività scolastica;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni in materia di dirigenti scolastici;





*Al Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con*

il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO l'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- VISTO l'articolo 19, commi da 5 a 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e successive modificazioni, in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
- VISTO l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, di interpretazione autentica del comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 *“Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 recante *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;





Il Ministro dell'istruzione e del merito

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO	il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 firmato il 18 gennaio 2024;
VISTO	Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Area Istruzione e Ricerca - Dirigenza Scolastica firmato il 1° agosto 2023;
ACQUISITO	il preventivo assenso del Ministero dell’economia e delle finanze formalizzato con nota prot. MEF-GAB 30624 del 9 luglio 2024;
INFORMATE	le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto, finalità e definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a. Legge 107/2015: la legge 13 luglio 2015, n. 107;
 - b. Decreto Legislativo: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
 - c. USR: uffici scolastici regionali;
 - d. fasce di complessità: classificazione delle istituzioni scolastiche statali in fasce di complessità, sulla base dei criteri previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
2. Il presente decreto disciplina parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza che, ai sensi dell'articolo 1, comma 83-*bis* della Legge 107/2015, possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semiesonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 dell'articolo 1 della Legge 107/2015 e dell'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo, la concessione dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento di cui al precedente comma 2 è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

Articolo 2

(Criteri, modalità e procedure per l'attribuzione di esoneri e/o semiesoneri dall'insegnamento per i docenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza ovvero oggetto di accorpamento)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i dirigenti delle istituzioni scolastiche di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 1, possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, per ciascun anno scolastico, l'esonero dall'insegnamento nel limite massimo di un docente oppure il semiesonero per due docenti.
2. Il numero complessivo a livello nazionale degli esoneri è comunque determinato nella misura massima di 676 unità. Tale contingente consente l'attribuzione di esoneri o semiesoneri dall'insegnamento nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semiesonero per ciascuna istituzione scolastica individuata ai sensi del comma 7.
3. L'esonero o il semiesonero può essere concesso esclusivamente ai docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche statali, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della Legge 107/2015 e dell'articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative, presso le istituzioni scolastiche statali.
4. All'esito delle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo dei dirigenti scolastici, all'inizio di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno, gli Uffici scolastici regionali comunicano il numero complessivo delle istituzioni scolastiche prive del dirigente scolastico titolare da affidare in reggenza annuale ed il numero delle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con indicazione del numero delle classi attivate presso le medesime istituzioni.
5. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono individuati, sulla base del maggior numero di classi attivate, nei limiti del numero complessivo indicato al precedente comma 2, i contingenti regionali di esoneri o semiesoneri.
6. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle sole Regioni in cui non è stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1, comma 83-*ter* della legge 107/2015, sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate nella seguente tabella, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi dell'articolo 1, comma 83-*quater* della legge 107/2015:





Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

Regioni per le quali residuano risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 83-ter della legge 107/2015	Numero sedi aggiuntive attivabili ai sensi dell'art.1, comma 83-ter legge n.107/2015 (2,5% contingente DS/DSGA)	Numero sedi aggiuntive attivate ai sensi dell'art.1, comma 83-ter legge n.107/2015	Risorse non utilizzate
Friuli Venezia-Giulia	4	2	€ 116.732,46
Lombardia	28	0	€ 1.634.254,44
Marche	5	4	€ 58.366,23
Piemonte	13	12	€ 58.366,23
Umbria	3	2	€ 58.366,23
Veneto	14	0	€ 817.127,22

7. Gli Uffici scolastici regionali, nei limiti dei contingenti e delle risorse attribuiti, autorizzano, previa richiesta dei dirigenti scolastici reggenti e dei titolari delle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento, la concessione degli esoneri o dei semiesoneri dall'insegnamento dei docenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza ovvero oggetto di accorpamento, individuate sulla base dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
- a. maggior numero di classi attivate presso le istituzioni scolastiche richiedenti;
 - b. maggiore fascia di complessità attribuita, ai sensi della normativa vigente, alle istituzioni scolastiche richiedenti, per l'anno scolastico di riferimento;
 - c. eventuali ulteriori criteri individuati dagli Uffici scolastici regionali, al fine di garantire la continuità del servizio in aree caratterizzate da particolari condizioni di disagio o per far fronte a specifiche situazioni locali.

Nei limiti dei contingenti e delle risorse di cui ai precedenti commi 5 e 6, gli Uffici scolastici regionali, nel caso in cui ricevano un numero di richieste di concessione di esoneri o semiesoneri eccedente il contingente assegnato, al fine di consentire la maggiore efficacia dell'azione amministrativa, possono attribuire semiesoneri anche a due distinte istituzioni scolastiche.

8. Per la sostituzione del personale docente collocato in posizione di esonero o di semiesonero si provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche secondo i criteri, le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente. In caso di revoca dell'individuazione del docente collaboratore, effettuata dal dirigente scolastico, l'istituzione scolastica ne dà tempestiva comunicazione all'USR.

Articolo 3

(Norme finali)

1. Il presente decreto sostituisce il DM 14 settembre 2022, n. 242. Gli oneri di supplenza temporanea, necessari alla sostituzione del personale docente collocato in posizione di esonero o semiesonero, sono imputati sui capitoli di cedolino unico 2149, 2154, 2155 e 2156, piani gestionali 03 e 04 e Capitoli (IRAP)





Al Ministro dell'istruzione e del merito

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

2127, 2128, 2140 e 2145, piano gestionale 01, del personale del comparto scuola. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, ai sensi della normativa vigente.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Giuseppe Valditara

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Giancarlo Giorgetti

